



COMUNE DI MONTEMAGNO

PROVINCIA DI ASTI

Vicolo I n. 1, 0141.63575, tel/fax 0141.63129 – info@comune.montemagno.at.it

PROT. N° 460/2021

Montemagno, lì 06/03/2021

ORDINANZA N° 03/2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

(Art. 50, comma 5, D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)

CHIUSURA DEL PARCO GIOCHI DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il comunicato stampa della Regione Piemonte che vieta dal giorno 06 marzo 2021 l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all'interno di parchi e giardini pubblici al fine di prevenire e contrastare la diffusione del virus da COVID-19;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 s.m.i. ed in particolare il comma 4, che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 che prevede in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, che le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale,

ORDINA

La CHIUSURA DEL PARCO GIOCHI DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO dal giorno 06 marzo 2021 fino alla fine delle disposizioni.

AVVERTE

- Che l'inosservanza al presente provvedimento, comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- Che l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta inoltre la segnalazione all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- 1) L'affissione della presente Ordinanza presso le aree interessate;
- 2) La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente e sul sito web istituzionale – sezione “evidenza”;
- 3) L'affidamento agli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria, del compito di far osservare la presente Ordinanza;
- 4) La trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, a:
 - Prefettura di Asti
 - Comando Stazione Carabinieri di Montemagno (AT)

RENDE NOTO

- 1) Che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, Maccagno Geom. Massimo;
- 2) Che avverso la presente ordinanza si può ricorrere, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in alternativa, entro 120 giorni, al Capo dello Stato.

IL SINDACO
GOTTA Claudio

